



Comitato di Sorveglianza PR Campania FSE+ 2021-2027 della Regione Campania

Punto 5 Odg
Adozione dei criteri di selezione

Napoli, 24 gennaio 2023



COMITATO DI SORVEGLIANZA

PR FSE+ CAMPANIA 2021-2027

CRITERI DI SELEZIONE

1. Premessa e inquadramento.

Il presente documento definisce i criteri che la Regione Campania intende adottare per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE+ nel periodo di programmazione 2021-2027, nel pieno rispetto della normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale “*Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione*” FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR003.

In particolare, il presente documento è redatto in attuazione di quanto disposto dagli artt. 40 “Funzioni del Comitato di Sorveglianza” e 72 “Funzioni dell’Autorità di Gestione” del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le procedure e i criteri di selezione del PR FSE+ rispettano quanto previsto dall’articolo 73 del Regolamento (UE) 1060/2021, che disciplina la selezione delle operazioni da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, prevedendo che:

1. *Per la selezione delle operazioni l’Autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.*
2. *Nella selezione delle operazioni l’Autorità di gestione:*
 - a) *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
 - b) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
 - c) *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
 - d) *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
 - e) *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² siano soggette a una valutazione*



dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;

- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

Il RDC all'articolo 40 paragrafo 2 lettera a) stabilisce che “Il comitato di sorveglianza approva: a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d)”.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus, (di seguito RFSE+), all'art. 8 paragrafo 1 dispone che “*Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060*”.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art.63 “Ammissibilità” del citato Regolamento, si specifica che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l'approvazione dei criteri da parte del CdS di seguito proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, l'Autorità di Gestione si è avvalsa della possibilità di utilizzare i criteri di selezione adottati nella programmazione 14-20. L'Autorità di Gestione formalizzerà, in una nota interna, la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Le procedure, il modello e i criteri di seguito descritti rappresentano una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni volte a soddisfare le esigenze al momento non percepite che potrebbero emergere in fase di attuazione del PR, ovvero la necessità di adeguamenti alla normativa vigente.

In attuazione del principio di unitarietà della programmazione, i criteri e le modalità delineate in questo documento relativamente alle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE, costituiranno riferimento per tutte le operazioni che saranno promosse direttamente dalla Regione Campania o dagli Organismi Intermedi individuati per l'attuazione del PR Campania FSE+ 2021-2027. In tal modo si intende garantire che le operazioni finanziate a valere sul PR siano selezionate in funzione del grado di capacità delle stesse di perseguire gli obiettivi specifici del Programma.

Al fine di improntare la propria attività a criteri di massima trasparenza, la Regione Campania adotterà opportuni strumenti di lavoro per supportare le strutture deputate all'attuazione del Programma nelle procedure di selezione e valutazione delle operazioni in continuità con la modulistica già adottata nel



precedente ciclo programmatico.¹

2. Il Programma Regionale FSE+ 2021/2027 della Regione Campania: criteri generali per l'adozione delle procedure di attuazione

La Regione Campania ha elaborato il proprio Programma regionale "PR Campania FSE+ 2021 - 2027" (di seguito: "PR"), adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022) 6831 del 20 settembre 2022.

Il Programma si attua attraverso l'azione di diverse istituzioni e soggetti cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità in funzione delle diverse operazioni che saranno promosse.

Accanto agli interventi rivolti alle persone (con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio), il PR Campania FSE+ 2021-2027 prevede l'attuazione di interventi finalizzati a migliorare l'accesso all'occupazione, promuovere l'adattamento di lavoratori e imprese ai cambiamenti, sostenere e qualificare il processo di trasformazione in atto nei sistemi di Istruzione-Formazione-Lavoro, così da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, aumentare le opportunità di impiego e reimpiego, sostenere la crescita del tessuto produttivo locale. Al contempo, gli interventi si pongono l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla transizione green e digitale, alla parità di genere, all'accessibilità delle persone con disabilità.

In linea con l'Obiettivo strategico "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" della nuova programmazione FSE+, il PR ha selezionato gli obiettivi specifici elencati, nell'ambito delle Priorità tematiche di riferimento:

Priorità: 1. OCCUPAZIONE

Obiettivo Specifico (OS):

- ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
- ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)
- ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+)

Priorità: 2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Obiettivo Specifico:

- ESO4.5. Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non

¹ "Vademecum per la predisposizione di avvisi e bandi regionali", testo di riferimento per i funzionari regionali che redigono bandi e avvisi, nato per la condivisione dei documenti da pubblicare e trasversale alle aree di afferenza del FSE; "Vademecum per la valutazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", con l'obiettivo di fornire una guida operativa a supporto di tutti coloro che sono coinvolti nel processo attuativo del PR, e che necessitano di criteri per la valutazione delle proposte progettuali ed uniformare per quanto possibile le procedure ed i criteri di valutazione delle operazioni



formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+);

- ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)
- ESO4.7. Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)

Priorità: 3. INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo specifico:

- ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+);
- ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+);
- ESO4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini (FSE+);

Priorità: 4. OCCUPAZIONE GIOVANILE (Occupazione giovanile)

Obiettivo specifico:

- ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);

Priorità: 5. AZIONI SOCIALI INNOVATIVE

Obiettivo specifico:

- ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+);
- ESO4.11. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata



sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+);

Tutti gli obiettivi specifici vengono perseguiti attraverso un complesso di azioni riconducibili alle singole priorità di intervento.

Inoltre, elementi fondamentali del processo di attuazione del PR Campania FSE+ 2021-2027 sono:

- la definizione di obiettivi e attività finalizzate in modo evidente e misurabile all'attuazione del Programma;
- l'attivazione di un sistema di valutazione e controllo finalizzato a seguire e misurare il raggiungimento degli obiettivi definiti e l'efficienza del sistema;
- la predisposizione o l'aggiornamento di standard relativi all'offerta (standard formativi, standard di servizio, ecc.) e ai soggetti attuatori (standard di accreditamento e performance), finalizzati a garantire qualità e affidabilità di interventi e soggetti.

Di seguito, si elencano gli orientamenti che, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, e in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PR Campania FSE+ 2021-2027, sono alla base della costruzione di strumenti e procedure di attuazione:

- **Processi di programmazione fondati su accordi negoziali fra istituzioni, autonomie funzionali e partenariato socio-economico, in una logica di governance allargata.**

L'attività di preparazione del Programma è stata basata su un ampio coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni regolamentari. La Giunta Regionale, con le D.G.R. n. 142 del 27/05/2013, n. 60 del 15/02/2016 ha affermato la centralità del Partenariato Regionale Economico e Sociale in quanto lo stesso garantisce rappresentatività, competenze e capacità di partecipazione attiva in tutte le fasi dei Programmi, nonché in quelle relative alle programmazioni finanziate con altre risorse, con modalità che consentano di proseguire il percorso intrapreso e di rafforzare il dialogo sociale, tenendo conto delle singole specificità.

Inoltre, con la Delibera di Giunta n. 630 del 29/11/2022, la Regione ha preso atto del Regolamento delle relazioni partenariali per il ciclo di programmazione unitaria 2021-2027.

Per quanto concerne le fasi di attuazione, gestione, controllo e valutazione del PR, l'Amministrazione regionale adotterà una strategia di coinvolgimento del Partenariato, in accordo con quanto previsto dal Codice Europeo di condotta.

- **Processi di valutazione fondati su finalizzazione, chiarezza e completezza delle informazioni.**

Ad una programmazione per obiettivi e risultati fa da contrappeso un sistema di valutazione ampio, ricorsivo, basato su criteri e indicatori funzionali all'attuazione del Programma; come richiesto dai documenti di orientamento comunitario in materia, particolare attenzione verrà prestata alla verifica dei risultati raggiunti con l'attuazione delle diverse azioni. Gli esiti dei processi di valutazione costituiscono un ulteriore riferimento per l'assegnazione delle risorse.

- **Processi di attuazione fondati su procedure e strumenti improntati al principio della massima trasparenza ed efficacia per gli utenti finali e per il sistema.**

Come previsto dal PR Campania FSE+ 2021/2027, anche al fine di sopperire ad alcune delle aree di criticità riscontrate durante la programmazione 2014-2020, la Regione ha esplicitato l'intenzione di



impegnarsi nella semplificazione procedurale e nel rafforzamento della capacità di vigilanza, monitoraggio e controllo per rendere più agevole e diretto il rapporto con cittadini e imprese dando attuazione, anche in questo ambito, al principio della centralità della persona e dell'orientamento al risultato dell'intervento regionale oltre che per garantire tempi certi per i procedimenti amministrativi. Al contempo, sarà prestata particolare attenzione all'innovazione sociale, anche attraverso la valorizzazione delle reti.

Inoltre, nell'ambito del Programma è stata posta l'attenzione sulla necessità di implementare le azioni per gestire efficacemente le risorse provenienti da varie fonti, anche in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni specifiche per il Paese 2019 e 2020 in tema di sviluppo della capacità amministrativa e digitalizzazione della PA, in complementarità con gli interventi previsti dal PNRR.

Il PR investe sulla capacità amministrativa nell'ambito della priorità Assistenza tecnica. Nelle altre priorità, su specifici Obiettivi per i quali si ritiene necessario operare in tal senso, investe sul rafforzamento della capacità negli ambiti di intervento del FSE+.

3. Contesto normativo e programmatico di riferimento

I **principali riferimenti normativi e programmatici** a, titolo esemplificativo e non esaustivo, alla base del presente documento sono i seguenti:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (RdC);
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 di istituzione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014 di approvazione del "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei", all'art. 10 detta disposizioni in materia di composizione del Comitato di Sorveglianza;
- Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 di approvazione dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione n. C(2022) 6831 del 20 settembre 2022 di approvazione del Programma "PR Campania FSE+ 2021 -2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 27/09/2022 di prescrizione d'atto della succitata Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma CCI 2021IT05SFPR003, nell'ambito del quale è stata individuata l'Autorità di Gestione del programma FSE+ 2021-2027 e, al paragrafo 6, rubricato "Partenariato", l'indicazione dei Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma ai sensi dell'art. articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del CPR;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 12/11/2020 con la quale è stato adottato il "Documento Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027", predisposto dal Gruppo di Programmazione di cui alla DGR 44/2020, stabilendo di assumerlo come schema generale di orientamento per l'elaborazione dei Programmi operativi regionali FESR, FSE+, FEASR e FEAMP 2021-2027;
- Comunicazione C(2020) 6400 final con la quale la Commissione europea ha stabilito le condizioni in base alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU Emissions Trading System (EU ETS) possono



essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

- Decisione C(2021) 8655 final di approvazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii., adottato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i.;
- Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- Altre disposizioni comunitarie, nazionali, regionali applicabili in funzione della tipologia di operazione.

4. Le modalità di accesso ai finanziamenti

Per le attività in cui si concretizza il Programma, l'accesso ai finanziamenti può avvenire attraverso le procedure di seguito descritte. Tali procedure devono assicurare coerenza tra il processo di programmazione e il processo di selezione delle operazioni. A tal fine, nella predisposizione degli atti di selezione si individuano, sulla base degli obiettivi della programmazione, gli oggetti e i criteri di valutazione funzionali al processo di selezione; gli stessi oggetti e criteri saranno di riferimento nella costruzione della griglia di valutazione delle operazioni.

Inoltre, la Regione assicura che gli atti di selezione siano adottati in conformità alla normativa vigente in materia, contengano una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata, in conformità con gli obiettivi del PR, individuino i diritti e i doveri dei beneficiari.

Gli stessi saranno adeguatamente pubblicizzati al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

L'accesso ai finanziamenti può avvenire attraverso:

1. avvisi o bandi pubblici

Queste procedure sono adottate sia nel caso di finanziamento di attività e servizi (formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, ecc.) che le persone richiedono direttamente ad un soggetto attuatore, sia nel caso di attività e servizi che un soggetto attuatore propone.

2. gare d'appalto

Per l'affidamento di appalti pubblici, l'Autorità di Gestione del PR promuoverà le diverse operazioni in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, e nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali, ivi compresa la giurisprudenza europea in materia. I principali riferimenti normativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii. e le pertinenti disposizioni attuative. L'Autorità di Gestione tiene, altresì, conto delle pertinenti regole del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati, o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici, C(2006)3158 del 24 luglio 2006, della Comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici per un ambiente migliore, C(2008)400 del 17 luglio 2008, e di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Nell'ottica di sostenere le politiche ambientali gli appalti della Pubblica Amministrazione dovranno



tenere conto nelle procedure di acquisti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pertinenti, così come resi obbligatori dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti).

Inoltre, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità si prevede, fra l'altro, il ricorso all'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (semplificazioni-bis).

3. accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni

Per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi, o protocolli di intesa, senza espletare le normali procedure di gara, nel rispetto della Direttiva 2014/24/UE, che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, e dell'art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii.

4. affidamenti alle società "in house providing"

Gli acquisti diretti di servizi dalle società in house senza ricorrere ad appalto pubblico devono essere svolti in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, che contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalla Direttive UE n. 24 del 2014 che all'art. 12 esclude, dall'ambito di applicazione della norma, le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi dalle proprie società "in house".

L'automatica esecutività di tale prescrizione è disposta dal parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 del 30 gennaio 2015.

Per quanto riguarda i termini, le condizioni, e i costi saranno esplicitati da appositi atti (protocolli, convenzioni) stipulati dalla Regione Campania con la società in house.

5. affidamenti ad organismi e/o Enti pubblici

Gli affidamenti ad organismi o Enti pubblici possono discendere da specifiche disposizioni di legge, conformemente alla disciplina vigente nel settore di riferimento.

5. Organismi Intermedi e modalità di accesso ai finanziamenti

Con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

L'individuazione degli Organismi Intermedi, quando riguarda l'attribuzione di compiti e mansioni ad Enti pubblici territoriali ovvero a soggetti interamente pubblici in house, avviene sulla base di accordi negoziali ovvero attraverso un atto amministrativo con attribuzione diretta di risorse.

Quando l'individuazione degli Organismi Intermedi riguarda l'attribuzione di compiti e mansioni a "soggetti pubblici non aventi il carattere di struttura in house dell'Amministrazione" o a "soggetti privati con competenze specialistiche", la Regione procede a selezionare tali soggetti mediante procedura di evidenza pubblica.

I criteri per la selezione di questi Organismi Intermedi saranno definiti di volta in volta, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dell'operazione da svolgere. Tra questi criteri saranno comunque considerati la capacità realizzativa, la capacità economica e il radicamento nel territorio.



L'individuazione di Organismi Intermedi, le modalità attraverso cui la Regione intende selezionarli nonché i compiti e le mansioni ad essi attribuiti, saranno tempestivamente comunicate al Comitato di Sorveglianza.

I soggetti cui la Regione affida il ruolo di Organismo Intermedio sono tenuti ad osservare i criteri indicati nel presente provvedimento nonché tutte le procedure di attuazione applicabili alle operazioni per le quali è previsto il cofinanziamento del FSE+.

Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni, l'Autorità di Gestione potrà identificare eventuali situazioni specifiche di rilevanza regionale o nazionale, che saranno preventivamente esaminate e sottoposte, rispettivamente, al Comitato di Sorveglianza del PR.

In ogni caso la valutazione e la selezione delle iniziative cofinanziabili sarà operata applicando alle fattispecie in oggetto i criteri e gli strumenti sintetizzati nei capitoli seguenti.

6. I criteri di selezione delle operazioni del PR Campania FSE+ 2021/2027

Le procedure di selezione delle operazioni a valere sul PR dovranno prevedere la verifica di ammissibilità alla selezione, nonché la comunicazione degli esiti della medesima.

I criteri di selezione previsti, pertanto, quando pertinenti si articolano in quattro tipologie:

- **criteri generali di ammissibilità** che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, a fronte della cui eventuale carenza consegue la non ammissibilità (esclusione) del richiedente alla procedura e la mancata concessione del relativo finanziamento. Questi criteri sono applicabili trasversalmente a tutti gli Obiettivi Specifici e le azioni del Programma e sono soggetti a controllo eventualmente anche a campione sulla base delle disposizioni contenute negli atti afferenti alle modalità di selezione;
- **criteri specifici di ammissibilità** che rappresentano i requisiti individuati in relazione alla specificità dell'azione/attività e della linea di intervento, strettamente collegati ai contenuti del progetto ed ai soggetti proponenti;
- **criteri di valutazione** che definiscono la graduatoria delle operazioni ammissibili, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio, ivi compreso quello economico o di economicità. Essi comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del Programma, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità. Nell'ambito dei criteri di valutazione potranno essere inseriti anche criteri di valorizzazione di alcune tipologie/caratteristiche dei potenziali beneficiari;
- **criteri di premialità**, che consentano un'ulteriore qualificazione delle operazioni orientandoli verso particolari ambiti di interesse, quali, a titolo esemplificativo, la capacità di costruire percorsi integrati di inclusione attiva, la capacità di aggregazione in rete dei diversi attori coinvolti, di innovazione sociale e tecnologica, ecc.).

La selezione delle operazioni, inoltre, dovrà garantire pari trattamento ai beneficiari presenti sul territorio regionale, assicurando così pari opportunità di accesso.

L'azione amministrativa sarà, in ogni caso, orientata a garantire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari del PR Campania FSE+ 2021/2027, in linea con quanto stabilito dagli attuali orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento alla **pubblicità** dei criteri di selezione si procederà conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in



tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi. In ogni caso, l'attuazione del principio sarà garantita tramite:

- la pubblicazione sul sito internet del PR Campania FSE+ 2021/2027 e sul sito istituzionale della Regione del documento relativo ai criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza al fine di garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari;
- la pubblicazione sul sito internet del PR Campania FSE+ 2021/2027 e sul sito istituzionale della Regione delle procedure di attivazione delle operazioni approvate contenenti la descrizione dei criteri di selezione adottati;
- la pubblicazione delle graduatorie definitive adottate mediante applicazione dei criteri di selezione, sul sito internet del PR Campania FSE+ 2021/2027 e sul sito istituzionale della Regione.

Il rispetto del principio di **trasparenza** in fase di selezione delle operazioni verrà garantita attraverso:

- l'adeguata documentazione di tutte le fasi in cui si articola la valutazione delle operazioni;
- l'utilizzo di chiare procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande presentate.

6.1 Criteri generali di ammissibilità

Nel dettaglio, tra i Criteri generali di ammissibilità rientrano:

- **rispetto dei termini di presentazione** delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
- rispetto delle **modalità di presentazione** della domanda;
- **completezza e correttezza** della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione;
- rispetto della **procedura di attivazione di riferimento** e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
- **ammissibilità del proponente** secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (avvisi, bandi, gara d'appalto), dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FSE+ ivi compresa quella in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.);
- sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.

6.2 Criteri specifici di ammissibilità

I Criteri specifici di ammissibilità fanno preciso riferimento ad elementi quali:

- ammissibilità del progetto/proposta rispetto alle tipologie di intervento e a quanto previsto dall'Avviso/bando o dalla Gara d'appalto;
- **possesso di specifici requisiti** soggettivi indicati dal bando/avviso/gara pubblica;
- **localizzazione** degli interventi (se prevista);



- **adeguatezza della struttura patrimoniale** e/o della capacità economica del soggetto proponente rispetto a quanto previsto dal bando di selezione in ogni sua forma.

6.3 Criteri di valutazione

I Criteri di valutazione vengono individuati affinché sia possibile selezionare i progetti che presentino le caratteristiche atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi che il programmatore intende perseguire. Più in particolare, la selezione dei progetti cui corrisponde un'offerta di finanziamento, a prescindere dalla modalità di assegnazione delle risorse che verrà adottata, si fonda su una metodologia di valutazione che, in riferimento all'oggetto da valutare, prevede la definizione dei seguenti elementi:

- **criteri:** rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- **gli indicatori:** sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite, in funzione di un criterio dato e che supportano la formulazione di un giudizio;
- **gli standard di riferimento:** definiscono i diversi livelli di successo in corrispondenza dei quali un intervento sarà valutato;
- **il sistema di pesi:** rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio.
- **il punteggio:** costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.

Questi elementi sono presenti in qualsiasi processo valutativo, sia che questo riguardi le operazioni destinate alla persona e finanziate attraverso procedure ad evidenza pubblica, sia che si tratti di gare d'appalto per l'acquisizione di servizi.

Anche nel caso in cui la valutazione sia diretta alla selezione di soggetti cui erogare incentivi, nelle diverse forme previste, possono essere definiti tutti gli elementi sopra elencati.

I contenuti specifici di ciascun elemento costitutivo del sistema di valutazione (criteri, indicatori, standard, pesi e punteggio), al fine di assicurare la trasparenza del processo valutativo, sono esplicitati all'interno del bando/avviso o nelle disposizioni tecniche di dettaglio.

I criteri generali su cui si fonderà la valutazione delle proposte progettuali e che costituiscono il quadro di riferimento per la selezione delle operazioni si articolano in tre dimensioni principali, per ciascuna delle quali, a fini di chiarezza e **a titolo meramente esemplificativo**, possono essere elencati alcuni aspetti di dettaglio:

1. Qualità (punteggio da 1 a 40)

- chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta (*coerenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari ed adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto*);
- innovazione (*innovatività della strategia rispetto alle modalità consolidate di intervento; innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate; innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte*), trasferibilità delle innovazioni proposte;
- qualità del modello organizzativo e/o del soggetto proponente (*adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali; esperienza pregressa, possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto, professionalità*).



coinvolte);

- reti e partenariato (*caratteristiche dell'organizzazione, adeguatezza e rappresentatività territoriale*).

2. Efficacia potenziale e sostenibilità (punteggio da 1 a 30)

- rispondenza ai bisogni del territorio;
- coerenza con le finalità/obiettivi del PR e del bando/avviso;
- sinergia con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria.

3. Economicità/ Criterio economico (punteggio da 1 a 30)

- coerenza del piano di finanziamento;
- equilibrio interno al piano;
- congruità dei costi.

4. Promozione dei principi orizzontali (punteggio da 1 a 20): come previsto dal considerando 6 ed in linea con l'art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, verranno valutate le modalità previste dalla proposta per garantire il rispetto e favorire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale.

I singoli avvisi/bandi o le gare d'appalto possono prevedere i criteri che maggiormente sono coerenti con l'obiettivo specifico/priorità d'investimento del PR e tipologie specifiche di azione.

In funzione delle operazioni da finanziare e dei dispositivi di attuazione previsti, potranno essere selezionati anche alcuni dei criteri di valutazione sopra individuati prevedendo una diversa combinazione degli stessi.

I singoli avvisi/bandi o le gare d'appalto potranno prevedere una soglia minima, il cui raggiungimento sarà necessario per il finanziamento delle singole proposte.

6.4 Criteri di premialità

Oltre a quanto esemplificato ad inizio capitolo relativamente ai criteri di premialità, il PR ha previsto che le iniziative finanziate contribuiranno anche al perseguimento delle "tematiche secondarie" FSE+ (elencate nelle Tabelle 7 - dimensione 6 di ciasun OS):

- Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde;
- Sviluppare competenze e occupazione digitali e investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente;
- Investire nelle piccole e medie imprese (PMI).
- Sviluppare le capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile;
- Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

I bandi/avvisi o le gare pubblici possono, quindi, prevedere premialità in relazione al concorso al rispetto dei principi generali sopra indicati, dei principi orizzontali indicati al punto 4 del paragrafo



6.3, del presente documento e/o al contributo a una o più tematiche secondarie del FSE+ (in relazione a quanto previsto nell'OS).

Ulteriori ambiti di premialità possono essere definiti per consentire la selezione di progetti che valorizzano il potenziale di eccellenza della Regione, fornendo opportunità di occupazione sostenibile, nell'ambito dell'innovazione tecnologica del sistema della ricerca regionale e dello sviluppo della capacità innovativa delle imprese. Altri criteri premiali possono essere individuati per selezionare interventi coerenti con le strategie territoriali.

Il range di punteggio relativo a ciascun criterio di premialità previsto dall'atto di selezione può essere valorizzato da 1 a 5.

7. Criterio economico – appalti pubblici

Nel caso degli appalti pubblici, il criterio economico di cui al punto 3, paragrafo 6.3 (criteri di valutazione), si intende come di seguito indicato. La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, nell'ambito dei range indicati nel presente articolo, sulla base delle norme vigenti è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante che procede alla relativa selezione avvalendosi delle modalità indicate dinanzi nel presente documento, tenendo conto delle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque, all'importanza che hanno i fattori “prezzo” e “contenuti qualitativi”. Conseguentemente, le scelte concretamente poste in essere nelle clausole della *lex specialis* rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante.

L'individuazione, pertanto, del corretto rapporto tra le due componenti, deve essere effettuata sulla base di una preliminare valutazione correlata:

- al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie presenti e dei relativi costi;
- al numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati;
- al grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara.

Di norma il peso del da attribuire al criterio economico o alla valutazione della economicità dell'operazione non supera il 30% in funzione della relativa tipologia.

8. I criteri di selezione ed i principi orizzontali

Al fine di garantire procedure di selezione di qualità, il Programma assicura il pieno rispetto dei principi orizzontali previsti all'articolo 9 del RDC nonché i principi e gli altri aspetti generali richiamati e individuati al considerando 6 e all'art. 73 RDC, così come agli artt. 6 e 8 del Regolamento FSE+ (non discriminazione, pari opportunità, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale), quali elementi di carattere generale di cui tener conto e quindi assicurarne il rispetto in maniera trasversale e se del caso attraverso l'utilizzo di criteri di priorità anche premiali, in particolare per interventi che prevedono eventuali azioni volte a rafforzare l'accesso paritario alle opportunità finanziate a livello di Programma e nelle pertinenti procedure di selezione, nella fase di programmazione degli avvisi/bandi o delle procedure di gara e nella fase di valutazione delle proposte, con modalità che potranno prevedere:

- il rispetto della pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- l'applicazione degli adempimenti previsti nell'ambito delle pertinenti Condizioni abilitanti di cui alla tabella 12 del Programma Regionale FSE+;
- l'utilizzo di criteri di priorità orizzontali, laddove maggiormente attinenti agli interventi



previsti nei singoli obiettivi specifici, di cui tener conto per la selezione anche attraverso punteggi premianti.

La selezione delle proposte progettuali avverrà quindi anche tenendo conto dell'esplicita potenzialità che le iniziative presentate possiedono in coerenza con i principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, con i principi di non discriminazione, pari opportunità, parità di genere, accessibilità per le persone con disabilità nonché di sviluppo sostenibile, non solo nella dimensione ambientale ma anche sociale.

Con riferimento allo sviluppo sostenibile lo stesso è garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel Programma Regionale sono state tutte giudicate compatibili con il principio del Do Not Significant Harm (DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo. Tale principio viene riportato per trasparenza nelle pertinenti procedure.

Il rispetto della politica dell'Unione in materia ambientale potrà essere perseguito attraverso l'inserimento di criteri di priorità per alcune tipologie di progetto particolarmente rilevanti. Inoltre, nel caso di procedure di appalto, sarà incentivato il ricorso agli "appalti verdi", ove opportuno. A tal fine potranno essere presi a riferimento i criteri individuati nei documenti di lavoro della Commissione europea².

In ogni caso ci si propone di realizzare azioni di promozione, educazione allo sviluppo sostenibile e di diffusione e informazione sulle tematiche ambientali all'interno delle azioni formative e azioni di diffusione, fra la forza lavoro, delle competenze necessarie per operare in sicurezza, nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale e per identificare e prevenire le situazioni di rischio personale, collettivo e ambientale.

Con riferimento alle procedure di infrazione, l'Autorità di Gestione garantisce, di norma a livello di procedura, che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

9. Strumenti Finanziari

Si precisa che, nel caso in cui i contributi del Programma intervengano a sostenere strumenti finanziari, gli stessi verranno istituiti nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e successivi atti delegati. In particolare:

- il sostegno di strumenti finanziari al Programma sarà determinato sulla base degli esiti della valutazione ex ante predisposta ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) N. 2021/1060;
- il soggetto gestore dello strumento finanziario sarà individuato tenendo in considerazione le previsioni di cui all'art. 58 e ss. del Regolamento (UE) N. 2021/1060

10. Visibilità

La pubblicazione del documento dei Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza, verrà assicurata attraverso il sito del PR FSE+ e quello istituzionale della Regione in modo da garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

² https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm